



COMUNE DI NIBBIOLA

Provincia di Novara

DELIBERAZIONE N. 25

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA – PREVISIONI E DESTINAZIONI.

L'anno **2015** addì 28 del mese di **Maggio** alle ore **18** nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco nei modi prescritti si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

Numero	Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
1	RUBINI Giuseppe	Sindaco	x	
2	VIVIANI Serena	Assessore		x
3	DO Alessandro	Assessore	x	
4	SACCO Nicola	Assessore	x	
		TOTALE	3	1

Assiste all'adunanza il Segretario comunale Dr. Marilena Pappacena, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Rubini Giuseppe nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

VISTI E RICHIAMATI:

l'art. 208 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del Codice della Strada, ai commi 1, 4, 5 e 5-bis dispone:

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti dell'Ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni.

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale

CHE l'art. 142 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza, ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dispone:

12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto- legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni,

sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui e' stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonche' al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis e' ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze

CHE l'art. 25 comma 3 della legge 120/2010 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del D.Lgs. 285/1992 si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 25 comma 2 della legge 120/2010;

CHE il regolamento di cui all'art. 25 comma 3 della legge 120/2010 non è ancora stato emanato;

CHE L'articolo 4-ter, comma 16, del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, convertito in Legge n. 44 del 26 aprile 2012, prevede che *"In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"*;

CHE l'art. 393 del Regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, prevede tra l'altro, l'obbligo per gli enti locali di iscrivere nel proprio bilancio di previsione, apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art. 208 del codice ;

ATTESO CHE:

- Pertanto, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2013 trovino applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 142, commi da 12-bis a 12-quater del D.Lgs. n. 285/1992;
- si rende necessario, con la presente delibera, procedere alle previsioni di entrata connesse ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice della strada agli articoli 142 e 208 che saranno inserite nello schema di bilancio di previsione e pluriennale;
- si rende necessario, altresì, stabilire, con la presente delibera, ai sensi dei succitati artt. 142, commi 12 bis – 12 quater, e 208, comma 5, del D.Lgs. n. 285/1992, le quote dei proventi da destinare alle finalità individuate dalle medesime norme;

VISTE E VALUTATE:

- Le indicazioni fornite degli uffici comunali competenti;

DATO ATTO, altresì, che il gettito dei proventi in argomento, per l'anno 2015, può presumibilmente e ragionevolmente essere previsto in euro 3.000,00;

ACQUISITI i pareri di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e *ss.mm.ii.*

PROPONE

Di dare atto che, nello schema di bilancio di previsione 2015, da adottarsi con successiva delibera della Giunta Comunale, sarà previsto un gettito derivante da proventi per sanzioni amministrative pecuniarie dipendenti da violazioni all'art. 208, comma 1, del Codice della Strada per un complessivo importo annuo di € **3.000,00** in riferimento all'anno 2015.

Di stabilire la seguente allocazione in bilancio e destinazione dei proventi:

- **Parte I Entrata** – *Risorsa 3013008* - Somma prevista per sanzioni di cui all'art. 208, comma 1 del D.Lgs. 285 del 1992 e s.m.i.:

Euro 3.000,00

- **Parte II Spesa** - Quota destinata alle finalità di cui all'art. 208, comma 4 lettere a), b), c) così ripartita:

- *Intervento 1080102* - Manutenzione segnaletica stradale su strade di proprietà comunale – finalità di cui al punto a) dell'art. 208, comma 4, del D.Lgs. n. 285 del 1992 e s.m.i.:

€ 750,00

- *Intervento 1080103* - Manutenzione stradale su strade di proprietà comunale – finalità di cui al punto a) dell'art. 208, comma 4, del D.Lgs. n. 285 del 1992 e s.m.i.:

€ 750,00

- *Intervento 1030105* - Quota ex art. 142, comma 12 bis:

€ 1.500,00

Di dare atto che, in sede di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2015 da adottarsi con successiva delibera in vista della sua sottoposizione al Consiglio Comunale per l'approvazione nei termini di legge, le spese indicate al punto precedente saranno coperte con la previsione di adeguati stanziamenti negli interventi sopra indicati.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Esaminata la suestesa proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio finanziario e del Responsabile della polizia locale;

Con voti unanimi FAVOREVOLI espressi palesemente

DELIBERA

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco.

Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, la Giunta delibera, a voti unanimi favorevoli resi palesemente, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Rubini Giuseppe

IL SEGRETARIO COM.LE
F.to Dr.ssa Marilena Pappacena

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi **04.06.2015** giorno di pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

F.to IL SEGRETARIO COMU.LE
Dr.ssa Marilena Pappacena

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Nibbiola, lì **04.06.2015**

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Enio Agostinetti

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Nibbiola, lì **04.06.2015**

F.to IL SEGRETARIO COM.LE
Dr.ssa Marilena Pappacena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

[X] la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Nibbiola lì **04.06.2015**

IL SEGRETARIO COM.LE
F.to Dott.ssa Marilena Pappacena